

**AZIONE CATTOLICA ITALIANA**  
**ATTO NORMATIVO DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA DI VERONA**

**Approvato dall'Assemblea diocesana del 1 aprile 2006**  
**Dichiarato conforme dal Consiglio nazionale del 10-11 giugno 2006**  
**Integrato dal Consiglio diocesano del 9 settembre 2006**

**Rivisto e approvato dall'Assemblea diocesana del 20 aprile 2013**  
**Dichiarato conforme dal Consiglio nazionale del 22-23 giugno 2013**  
**Integrato dal Consiglio diocesano del 13 settembre 2013**

**TITOLO I – RIFERIMENTI NORMATIVI**

**Art. 1.1 – Definizione**

1. La “Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Verona”, in seguito definita “Azione Cattolica di Verona”, è l’associazione che riunisce tutti i laici che, nella Diocesi di Verona, aderiscono all’Azione Cattolica Italiana. E’ retta dallo Statuto dell’Azione Cattolica Italiana e dal presente Atto normativo, adottato in conformità a quanto disposto dall’art. 21 dello Statuto. E’ parte dell’associazione nazionale alla cui vita contribuisce attraverso la propria esperienza associativa.

**Art. 1.2 – Sede**

1. L’Azione Cattolica di Verona ha sede a Verona (VR) in Piazzetta San Pietro Incarnario n. 3.
2. La sede può essere trasferita, sentito il parere del Vescovo, con delibera ordinaria del Consiglio diocesano.

**Art. 1.3 – Finalità**

1. L’Azione Cattolica di Verona offre alla chiesa diocesana il proprio specifico contributo per la formazione di un laicato adulto nella fede, per la crescita nella comunione della comunità ecclesiale e per la testimonianza del Vangelo nella concretezza della situazione storica.
2. L’Azione Cattolica di Verona fa proprie le scelte che caratterizzano la proposta associativa nazionale attualizzandola nella realtà in cui è chiamata a vivere ed operare.
3. Si pone a disposizione della Chiesa locale e collabora con gli organismi di pastorale presenti sul territorio della diocesi, in particolare con i Centri e gli Uffici di Pastorale diocesani per la programmazione e l’attuazione del progetto pastorale diocesano.
4. L’Azione Cattolica di Verona definisce, sulla base del triennio associativo, le finalità e gli obiettivi particolari che intende perseguire, sulla scorta delle oggettive necessità di cui abbisogna la realtà locale, in riferimento alla proposta nazionale ed in unione con il proprio Vescovo.
5. Le linee associative triennali sono approvate dall’Assemblea diocesana.

**TITOLO II – ADESIONE E PARTECIPAZIONE**

**Art. 2.1 – Adesione e partecipazione**

1. Riguardo alle modalità di adesione e partecipazione si fa pieno riferimento a quanto definito dallo Statuto e dal Capitolo 1° del Regolamento nazionale d’attuazione.
2. L’adesione all’Azione Cattolica di Verona si effettua in due modi:
  - tramite una associazione parrocchiale, preferibilmente, ove esistente, la propria;
  - direttamente, presso la segreteria diocesana quando, per diversi motivi, non sia possibile fare riferimento ad una associazione parrocchiale in base a criteri definiti dal Consiglio diocesano.
3. Il Consiglio diocesano può prevedere forme aggiuntive che integrino le modalità ed il “segno” dell’adesione stabiliti a livello nazionale al fine di rispondere a specifiche e significative esigenze della vita associativa locale.

## **TITOLO III – ARTICOLAZIONE ED ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art. 3.1 – Organi diocesani**

1. Sono organi dell'associazione diocesana l'Assemblea, il Consiglio, la Presidenza e il Presidente.

### **Art. 3.2 – L'Assemblea diocesana**

1. L'Assemblea diocesana, per le funzioni e le modalità di composizione stabilite dall'art. 22 dello Statuto e dall'art. 16 del Regolamento nazionale è composta da:

- i componenti del Consiglio diocesano;
- i Presidenti parrocchiali;
- da un rappresentante per ogni settore e per l'ACR, per ciascuna associazione parrocchiale, eletti dalle assemblee parrocchiali secondo le modalità previste nel Regolamento d'attuazione;
- i rappresentanti dei gruppi e dei movimenti formalmente costituiti nella Diocesi.

2. L'Assemblea diocesana è di norma convocata dalla Presidenza uscente all'inizio del nuovo triennio per eleggere il Consiglio diocesano e i rappresentanti all'Assemblea nazionale e successivamente, in via ordinaria, per l'approvazione delle linee triennali.

### **Art. 3.3 – Il Consiglio diocesano**

1. Il Consiglio è responsabile della vita e dell'attività dell'associazione diocesana di fronte all'Assemblea ed al Vescovo. In particolare il Consiglio:

- a) approva il programma associativo annuale, definito dalla Presidenza sulla base delle linee associative triennali approvate dall'Assemblea e predispone lo schema di programma da proporre alle associazioni parrocchiali;
- b) approva il bilancio e controlla la gestione economica dell'associazione diocesana;
- c) può costituire commissioni ed uffici definendone le procedure operative per favorire lo sviluppo e la gestione dei fini e delle attività associative;
- d) su proposta della Presidenza, riconosce le associazioni parrocchiali e i gruppi, costituisce i movimenti diocesani, definisce le diverse forme di collegamento territoriale e definisce le strutture associative intermedie tra parrocchia e diocesi.

2. Il Consiglio diocesano uscente stabilisce il numero dei membri da eleggere per ciascun settore ed articolazione, che non deve comunque essere complessivamente inferiore a dodici membri così come definito nel Regolamento d'attuazione e analogamente ne stabilisce le modalità elettive.

3. Il Consiglio diocesano è composto dai membri eletti dall'Assemblea e dai membri di Presidenza che non siano già consiglieri. Qualora presenti in diocesi, costituiscono inoltre il Consiglio un rappresentante della FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana), un rappresentante del MEIC (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale), un rappresentante del MIEAC (Movimento di Impegno Educativo di Azione Cattolica), un rappresentante del MLAC (Movimento Lavoratori di Azione Cattolica) e un rappresentante del MSAC (Movimento Studenti di Azione Cattolica). Gli Assistenti diocesani partecipano alle riunioni del Consiglio diocesano.

4. Il Consiglio è convocato almeno quattro volte l'anno.

5. All'inizio di ogni mandato il Consiglio, anche al di fuori dei Consiglieri eletti dall'Assemblea:

- a) propone al Vescovo tre persone per la nomina del Presidente secondo le modalità previste dal Regolamento nazionale;
- b) elegge due Vice Presidenti per ciascun settore, il Responsabile ed un Vice Responsabile per l'ACR, secondo le modalità stabilite dal Regolamento attuativo;
- c) elegge su proposta del Presidente, il Segretario generale, l'amministratore ed il Consiglio per gli affari economici, secondo le modalità stabilite dal Regolamento d'attuazione.

### **Art. 3.4 – La Presidenza diocesana**

1. La Presidenza ha il compito di coordinare e promuovere l'attività di tutta l'associazione diocesana, di proporre gli argomenti per le discussioni del Consiglio, di eseguirne le deliberazioni e di svolgere le funzioni che il Consiglio le affida.

2. Convoca il Consiglio alle scadenze previste e ogniqualvolta è necessario o ne faccia richiesta un terzo dei componenti; indice l'Assemblea diocesana.

3. La Presidenza è composta dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Responsabile e dal Vice Responsabile dell'ACR, dal Segretario generale, l'Amministratore, i Responsabili delle aree funzionali. I componenti della

Presidenza, tranne il Presidente, sono eletti dal Consiglio diocesano come definito dal Regolamento d'attuazione. Si precisa che tutte le figure diverse da quelle indicate nell'art. 22 lett. c. dello Statuto partecipano ai lavori della Presidenza senza diritto di voto.

4. La Presidenza è convocata almeno una volta al mese.

#### **Art. 3.5 – Il Presidente**

1. Il Presidente è nominato dal Vescovo, su una terna di nomi proposta dal Consiglio diocesano.

2. Il Presidente diocesano convoca, promuove e coordina l'attività della Presidenza diocesana; presiede il Consiglio diocesano e l'Assemblea diocesana; garantisce l'unitarietà e la collegialità nell'associazione; rappresenta l'Azione Cattolica di Verona in ambito ecclesiale; è il legale rappresentante dell'Azione Cattolica di Verona a tutti gli effetti giuridici, anche civili.

#### **Art. 3.6 – Validità della costituzione e delle decisioni**

1. L'Assemblea, il Consiglio e la Presidenza sono validamente costituiti con presenza della metà più uno degli aventi diritto di voto.

2. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

#### **Art. 3.7 – Gli Assistenti**

1. L'Azione Cattolica di Verona recepisce pienamente quanto previsto dallo Statuto (art. 10) e dal Regolamento nazionale d'attuazione (art. 13) sottolineando l'importanza della presenza e del contributo dato a tutti i livelli dai sacerdoti assistenti.

#### **Art. 3.8 – Le commissioni**

1. Per sviluppare l'attività associativa il Consiglio, su proposta della Presidenza, istituisce commissioni, equipe, aree funzionali, gruppi e movimenti e/o altre articolazioni ritenute opportune per meglio rispondere alle necessità delle persone, della vita associativa, della società civile, della Diocesi, come meglio definito dal Regolamento d'attuazione (art. 4).

### **TITOLO IV – ARTICOLAZIONE E ORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI**

#### **Art. 4.1 – Articolazione territoriale**

1. L'articolazione territoriale dell'Azione Cattolica di Verona si basa su associazioni parrocchiali.

2. Il Consiglio, su proposta della Presidenza istituisce le articolazioni territoriali intermedie (es. zone, vicarie) necessarie per rispondere alle necessità della vita associativa, della società, della Diocesi, come definito nel Regolamento d'attuazione.

#### **Art. 4.2 – Le associazioni parrocchiali**

1. Si definiscono associazioni parrocchiali sia quelle il cui ambito territoriale di riferimento è costituito da una sola parrocchia, sia quelle il cui ambito di riferimento è costituito da più parrocchie o da unità pastorali o altre forme definite dalla Diocesi.

2. Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, l'associazione parrocchiale è formata da tutti i laici della parrocchia, o di più parrocchie o dell'unità pastorale che aderiscono all'Azione Cattolica.

3. Sono organi dell'associazione parrocchiale l'Assemblea, il Consiglio ed il Presidente.

4. Il Consiglio diocesano istituisce mediante il Regolamento d'attuazione (art. 6) le modalità anche minime di articolazione della vita associativa per meglio rispondere alle necessità delle persone, dell'associazione, della società e della diocesi.

#### **Art. 4.3 – L'Assemblea parrocchiale**

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'associazione parrocchiale che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età.

2. L'Assemblea, quale organismo di partecipazione di tutti soci, viene convocata dal Presidente parrocchiale all'inizio di ogni anno associativo.

3. All'inizio di ogni triennio, secondo le modalità previste nel Regolamento d'attuazione, l'Assemblea parrocchiale elegge i membri del Consiglio parrocchiale e/o i responsabili associativi come definito dal Regolamento d'attuazione.

#### **Art. 4.4 – Il Consiglio parrocchiale**

1. Il Consiglio cura la programmazione, la gestione e la verifica delle attività dell'associazione.
2. All'inizio di ogni triennio il Consiglio parrocchiale nomina i responsabili associativi anche non eletti dall'assemblea parrocchiale così come definito dal Regolamento d'attuazione.
3. Il Consiglio è convocato dal presidente almeno quattro volte l'anno.
4. Il Presidente relaziona una volta all'anno al Consiglio sulla gestione degli aspetti economici dell'associazione.

#### **Art. 4.5 – Nuovi gruppi, movimenti, associazioni**

1. La costituzione di nuovi gruppi, movimenti, associazioni ed altre eventuali aggregazioni è stabilita dal Consiglio diocesano, su proposta della Presidenza diocesana, secondo le modalità stabilite nel Regolamento d'attuazione.

### **TITOLO V – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**

#### **Art. 5.1 – Disposizioni amministrative**

1. Riguardo alle norme di carattere amministrativo si fa pieno riferimento al titolo quarto dello statuto, in particolare:
  - a) a livello diocesano l'amministratore convoca e presiede il comitato per gli affari economici; il comitato viene convocato almeno ogni semestre e formalizza, tramite il verbale, la situazione economica; annualmente propone al consiglio diocesano il bilancio dell'associazione per la relativa approvazione.
  - b) a livello territoriale, per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento d'attuazione riferite all'associazione nazionale, e le norme del presente Atto normativo riferite all'associazione diocesana.
2. Le quote annuali sono stabilite dal Consiglio diocesano, su proposta della Presidenza, secondo le modalità stabilite dal Regolamento d'attuazione.
3. Annualmente il Consiglio diocesano comunica ai soci l'andamento economico dell'associazione.

### **TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 6.1 – Norme finali e transitorie**

1. Per tutto quanto non specificato si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento nazionale d'attuazione.
2. Il presente atto viene approvato dall'Assemblea diocesana e sottoposto al Consiglio nazionale.
3. Dopo la dichiarazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare del Consiglio nazionale, l'Atto normativo può essere modificato esclusivamente dall'Assemblea diocesana e non dal Consiglio diocesano.
4. L'Atto normativo può essere modificato dall'Assemblea diocesana costituita dai due terzi degli aventi diritto e col voto favorevole della metà degli aventi diritto (e non dei presenti).
5. L'Assemblea diocesana può conferire mandato al Consiglio diocesano di recepire le eventuali integrazioni richieste dal Consiglio nazionale all'Atto normativo approvato dall'Assemblea stessa.
6. La definizione e le modifiche del Regolamento d'attuazione sono demandate al Consiglio diocesano.